

Marzo 2017

In questo numero

- 1 Giurisprudenza e Sponsor
- 1 Registro Unico Terzo Settore
- 2 ASD responsabile se allievi sono principianti
- 2 Radiazione soci morosi
- 3 Speciale – Collaborazioni a favore di cori e bande
- 4 Gli esodati dello Sport
- 4 Certificazione compensi, che farsene?
- 4 Prossime scadenze

*Nuovi adempimenti
nella Legge Delega di
Riforma*

La Giurisprudenza e le Sponsorizzazioni

Nel corso degli ultimi mesi diverse sentenze stanno delineando un orientamento fortunatamente univoco e di favore per le associazioni che percepiscono sponsorizzazioni.

L'ultima sentenza è la 566/2016 della CTP di Ferrara che conferma la piena deducibilità delle spese promozionali per presunzione assoluta nel limite annuo di 200.000€ benché l'Agenzia delle Entrate sostenga da anni la necessità che sussistano requisiti di congruità ed inerenza quantitativa per la deducibilità.

Ma anche questa sentenza ha stabilito che l'orientamento dell'Agenzia non è corretto in quanto la normativa non chiede la verifica di questa inerenza, ma è sufficiente che si dimostri l'effettiva destinazione al finanziamento di attività promozionali svolte dai sodalizi sportivi a favore del soggetto erogante. Tale dimostrazione si ottiene ad esempio sia tramite la predisposizione di un contratto di sponsorizzazione tra le parti sia tramite documentazione extra contabile (quali fotografie del materiale pubblicitario realizzato) della concreta attività svolta dall'ASD.

In base a queste condizioni i giudici ferraresi hanno sentenziato la piena deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese essendo "certa l'erogazione in favore di soggetti appartenenti alla succitata tipologia".

Si ribadisce quindi che non conta verificare l'inerenza delle spese pubblicitarie alla realtà aziendale per poter dedurre gli importi erogati.

Registro Unico del Terzo Settore

La Legge Delega di riforma del Terzo Settore prevede la creazione del "Registro Unico" nel quale determinate tipologie di associazioni dovranno inviare obbligatoriamente molti dati tra cui il Rendiconto che dovrà essere predisposto come quello di una società di capitali, ossia formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Lo scopo è quello di migliorare il controllo pubblico e sociale sulle attività del terzo settore favorendone la crescita e contrastando abusi.

Gli enti che saranno principalmente interessati dai futuri obblighi sono quelli che percepiscono contributi pubblici (finanziamenti o 5x1000 ad esempio) oppure si avvalgono di regimi fiscali di vantaggio come la Legge 398.

La legge delega prevede un insieme estremamente corposo di dati che dovranno essere comunicati, ma è ancora lunga la strada prima che questa previsione normativa si trasformi effettivamente in una Legge dello Stato. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi, per il momento nulla cambia e forse anche questo obbligo come i Defibrillatori e l'elenco CONI che tanto preoccupavano finiranno di subire continui rinvii o depotenziamenti.

ASD responsabile se i partecipanti alle lezioni sono allievi principianti

Il Tribunale di Vicenza, con la Sentenza del 16/11/2016 ha stabilito che *“Costituisce attività pericolosa l'attività di gestore di maneggio che utilizza cavalli per lo svolgimento di lezioni di equitazione qualora gli allievi siano dei principianti.”*

In occasione di una lezione di equitazione di livello base un'allieva cadeva da cavallo procurandosi delle ferite. La ricostruzione dell'accaduto in sede di processo è stata contraddittoria e l'ASD è stata condannata anche per aver presentato firme false dell'allieva e falsa testimonianza dei suoi teste di parte.

Il Circolo Ippico aveva cercato di presentare esimenti di responsabilità adducendo a comportamenti scorretti dell'allieva, ma il Tribunale ha affermato che anche qualora fossero stati confermati tali comportamenti ciò non avrebbe esentato il centro sportivo dalla responsabilità ex art. 2050 Cod. Civ *“considerato che è del tutto prevedibile che un principiante dell'equitazione adotti comportamenti inadeguati nel tentativo di condurre il cavallo, sempre che non si tratti di condotte abnormi e de tutto sconsiderate.”*

La radiazione dei soci morosi

Poche associazioni si ricordano che quando inizia il nuovo anno sociale devono effettuare la cancellazione da Libro Soci delle persone che non hanno rinnovato la tessera per il nuovo anno.

Di norma lo Statuto disciplina la procedura di radiazione per morosità, che si può riassumere come segue:

1. Contattare (meglio se per iscritto) il socio che non ha rinnovato la quota invitandolo a regolarizzare la posizione
2. Attendere un congruo periodo di tempo (30-45 giorni)
3. Ratificare, in caso di mancato riscontro, la radiazione da Libro Soci in un verbale di Consiglio Direttivo o in occasione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto

In questo periodo in cui vengono indette le Assemblee per l'approvazione del rendiconto sarebbe buona norma inserire all'ordine del giorno la ratifica delle radiazioni di modo che la generalità dei soci ne sia informata.

Ricordate che è molto importante effettuare la cancellazione da Libro Soci in quanto, se non eseguita, le persone continuano ad avere la qualifica di socio con l'unica particolarità di essere morosi nei confronti dell'ente.

Essendo soci dovrebbero quindi essere convocati alle Assemblee e godrebbero di tutti i diritti e doveri degli altri associati.

*Allievo principiante e
ASD responsabile*

*Ricordatevi di
cancellare da Libro
Soci chi non rinnova*

Speciale – Collaborazioni a favore di bande e cori

Il D.lgs. 81/2015, anche noto come Jobs Act, ha ridisegnato la mappa dei rapporti di lavoro abrogando la disciplina specifica delle collaborazioni coordinate e continuative equiparandole di fatto al lavoro autonomo o al lavoro dipendente al variare del concetto di etero-organizzazione.

Ora vengono riconosciute le tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni continuative, esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento a tempo e luogo di lavoro.

L'articolo 2 del Decreto prevede un insieme di eccezioni tra cui le collaborazioni rese in favore di associazioni sportive dilettantistiche. Vigge quindi un esonero per queste forme di collaborazione dalla nuova disciplina dell'etero organizzazione.

Ma le collaborazioni rese a favore di cori, bande e filodrammatiche non godono della medesima esenzione in quanto il legislatore ha voluto tale eccezione solo *"al fine di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche."* Ne consegue quindi che le collaborazioni in oggetto non vengono più considerate portatrici di specificità tali da essere differenziate da quelle presenti nella generalità dei settori.


Occorre quindi capire quando tali prestazioni, esenti da imposte Irpef fino a 7.500€ se corrisposte ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici, rischiano di ricadere nelle tutele previste dalle collaborazioni equiparate al lavoro subordinato.

Professionalità: se il compenso come direttore o come tecnico costituisce parte rilevante del complessivo reddito personale del collaboratore allora tale emolumento potrebbe essere considerato reddito professionale (che ricordiamo è soggetto a contributi ex Enpals oltre i 4.500€ annui) e quindi non potrà usufruire della detassazione ex art 67 TUIR

Durata: Se il rapporto di collaborazione è abituale o sistematico e quindi rappresenta un rapporto di lavoro stabile anche in questo caso difficilmente si potrà dimostrare l'occasionalità.

L'associazione potrebbe quindi predisporre un contratto di collaborazione strutturato per un singolo evento oppure avente ad oggetto al realizzazione di uno scopo ben specifico e circoscritto nel tempo.

Anche in questo caso ci si muove purtroppo in un ambito di incertezze normative.



Gli esodati dello Sport

Abbiamo già parlato del nuovo elenco del CONI che per la prima volta stabilisce quali discipline possono essere considerate attività sportive a decorrere dal 31/12/2017 e delle attività di rilevante importanza che, senza motivo apparente, non sono più degne di definirsi attività sportiva quali Crossfit, Pilates e Yoga.

Se quindi, salvo future modifiche, tali attività dal 01/01/2018 non saranno più attività sportive e le ASD che le praticano diventeranno delle associazioni culturali per obbligo di legge, salvo che modifichino il proprio statuto, si pone anche un altro problema: gli istruttori di tali discipline che percepiscono i noti compensi sportivi esenti fino a 7.500€ non potranno più usufruirne in quanto la loro attività non sarà più considerata un'attività sportiva, ma una semplice lezione culturale alla quale non si applicano regimi fiscali di vantaggio.

Si auspica che entro fine anno avverranno dei correttivi a questo elenco, ma tenete conto che queste discipline ad oggi non sono più considerate sport e che i relativi insegnanti non potranno più essere retribuiti con i compensi sportivi ma come collaborazioni occasionali o come lavoratori subordinati eventualmente soggetti a contributi Ex Enpals.

Attendiamo fiduciosi dei chiarimenti in materia.

Certificazione compensi, che farsene?

Una domanda che ricorre in questi i giorni in cui state consegnando le Certificazioni 2017 ai soggetti è "ma cosa devo farmene ora?"

La risposta è molto semplice: oltre a consigliare sempre di consegnarla al proprio commercialista lo sportivo deve sapere che se il compenso percepito non supera i 7.500€ e lui presenta il Modello 730 non è tenuto a indicare tale compenso nel modello.

Se invece presenta Redditi 2017 (il vecchio Modello Unico), qualsiasi sia l'importo percepito DEVE indicarlo nella propria dichiarazione 2017.

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA	16 marzo
Consegna Certificazione Unica	30 marzo
Invio Modello EAS	31 marzo

FEBBRAIO 2017

l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

MARZO 2017

l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

APRILE 2017

l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30